

Disegno di legge "Disposizioni per l'introduzione di una retribuzione oraria minima nei contratti pubblici di appalto e nelle concessioni di competenza regionale".

Relazione tecnico-finanziaria

ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge si compone di sei articoli recanti disposizioni dirette a tutelare i lavoratori coinvolti nell'esecuzione di attività relative ad appalti e concessioni pubbliche di competenza regionale.

L'articolo 1 individua quale finalità della proposta normativa quella di favorire la qualità del lavoro dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti di appalto e nelle concessioni di pertinenza della Regione Campania e circoscrive l'ambito di applicazione. Il comma 3, qualifica le disposizioni della legge come specificazione dell'esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei criteri qualitativi di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici.

Tale disposizione, in ragione della sua portata ordinamentale, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 stabilisce che le stazioni appaltanti indicate nell'articolo 1, comma 2, nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedano quale criterio qualitativo premiale l'impegno degli operatori economici all'applicazione di una retribuzione minima tabellare oraria non inferiore a nove euro lordi.

I commi seguenti disciplinano la gradazione del criterio premiale, l'estensione dell'impegno ai subappaltatori; la modulabilità del peso del criterio premiale; la verifica in fase di esecuzione, nonché la possibilità per la Giunta regionale di aggiornare con cadenza annuale l'importo previsto laddove se ne rilevi l'inadeguatezza.

La disposizione non incide sugli importi stanziati per gli appalti e le concessioni di pertinenza regionale, ma stabilisce soltanto un criterio premiale volto a favorire le imprese che assicurano un trattamento migliore ai propri dipendenti.

La disposizione pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 introduce una clausola valutativa, imponendo alla Giunta regionale l'invio al Consiglio di una relazione biennale sull'utilizzo della clausola di premialità negli appalti pubblici e nelle concessioni pubbliche di pertinenza regionale.

Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 precisa che le nuove norme troveranno applicazione alle procedure indette dopo l'entrata in vigore della Legge.

Dall'intervento normativo, dunque, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come prevede **l'articolo 5** che reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 infine disciplina l'entrata in vigore della legge.